

Prot. N°

Ordine degli Avvocati di Bari

Tribunale di Bari - Corte di Assise di Bari

Camera Penale di Bari

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER I DIFENSORI DI
IMPUTATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO O DIFESI DI UFFICIO**

TABELLA RELATIVA AI PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE

Il Presidente del Tribunale di Bari, dr. Domenico De Facendis, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, avv. Giovanni Stefani, il Presidente della Corte di Assise di Bari, dr. Antonio Diella, e il Presidente della Camera Penale di Bari, avv. Guglielmo Starace, dato atto della necessità di uniformare le prassi applicative dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati, collaboratori di giustizia (art. 115 T.U. spese di giustizia), imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 T.U. spese di giustizia), imputati irreperibili, dichiarati o di fatto (art. 117 T.U. spese di giustizia); valutata pertanto l'opportunità di prevedere modalità di presentazione delle istanze di liquidazione di detti compensi che favoriscano lo snellimento delle relative procedure; considerato che presso la sezione GIP di codesto Tribunale e grazie al costante lavoro svolto dai Magistrati di quella sezione e dagli avvocati all'uopo delegati dal Consiglio l'Ordine e dalla locale Camera Penale hanno permesso di varare sin dal 16 gennaio 2016 un protocollo di intesa al fine di snellire e disciplinare le procedure di liquidazione con l'applicazione di parametri concordati e rientranti nella soglia prevista dalla legge e che considerava, altresì, le modifiche apportate all'art. 83 del T.U. delle spese di Giustizia dall'art. 1 comma 783 della legge finanziaria n. 208 del 28 dicembre 2015, protocollo che è stato poi modificato e la cui validità è stata estesa anche alle Sezioni Dibattimentali penali del tribunale; rilevato, altresì, che in data 8 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha varato un protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto", nonché dei cosiddetti "insolvibili"; rilevato che tuttavia tale protocollo non ha previsto e disciplinato alcuna ipotesi liquidatoria per i processi dinanzi la Corte di Assise e che pertanto vanno richiamate le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 55/2014 al fine di meglio disciplinare le prassi liquidatorie e di poter determinare i compensi in considerazione della effettiva attività difensiva svolta, della importanza del processo e delle questioni nello stesso affrontate;

PREMESSO CHE

il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nella quantificazione dei compensi professionali spettanti ai difensori al fine di adattarli alle caratteristiche, all'urgenza, al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura alla complessità del procedimento, alla gravità ed al numero delle imputazioni, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, al numero dei documenti da consultare, alla continuità dell'impegno, all'esito ottenuto, al numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, ed al tempo necessario all'espletamento dell'attività difensiva, stabilendo che il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento (art. 2);


che, di contro, l'art. 106 bis del DPR 115/2002 (Titolo II- Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale), introdotto dall'art. 1 co. 606 lett. b) della legge 27/12/2013 n. 147, prevede: "1.Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo";

ritenuta, pertanto, la necessità di applicare criteri standardizzati di liquidazione dei compensi onde perseguire l'obiettivo di semplificare e rendere rapida ed effettiva la loro liquidazione, in maniera adeguata rispetto alla prestazione professionale;

ritenuto, pertanto, di individuare ipotesi standardizzate di liquidazione dei compensi per le liquidazioni degli onorari dei difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio, dei difensori *ab origine* nominati di ufficio con le apposite procedure, e dei difensori nominati di ufficio in udienza; ritenuto che, con circolare DAG 22/03/17 0054770.U, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la decurtazione prevista dall'art. 106 bis DPR 115/2002 si applica anche "alle fattispecie contemplate dagli artt. 115, 116, 177 e 118" del predetto DPR e che i difensori inseriranno nella richiesta di liquidazione espresso riferimento alla predetta circolare con conseguente richiesta di applicazione della decurtazione ai sensi del richiamato art.106 bis."

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le istanze di liquidazione dei compensi difensivi (per prestazioni rese in favore di imputati o persone offese ammesse al patrocinio a spese dello stato) saranno depositate in udienza o, preferibilmente, per l'udienza di discussione, in modo da consentire al giudice di pubblicare il decreto di liquidazione di cui si tratta mediante lettura, unitamente al provvedimento conclusivo dell'udienza stessa, così come prevede l'art. 83 comma 3 bis D.P.R. 115/2202; il decreto di pagamento dovrà essere autonomo e separato da quello conclusivo dell'udienza
2. Le istanze di liquidazione dovranno essere depositate in triplice copia e contenere:
 - a) L'indicazione:
 - della data di conferimento dell'incarico difensivo;
 - dei numeri di RNR e RG CAAss del procedimento cui l'istanza si riferisce;
 - dell'Organo iudicante al quale è indirizzata l'istanza e del PM titolare del procedimento;
 - delle generalità dell'imputato e della persona offesa;
 - del codice fiscale /partita IVA del difensore istante;



2011

- b) La dichiarazione di non aver mai presentato altre istanze di liquidazione onorari per lo stesso procedimento;
- 3. Alle istanze in parola dovranno essere allegati in triplice copia:
 - c) L'istanza di ammissione al patrocinio col relativo "depositato";
 - d) Copia del decreto di ammissione col relativo "depositato" ovvero copia del provvedimento di nomina a difensore di ufficio;
 - e) Stampa richiesta SIAMM
 - f) Certificato o autocertificazione di iscrizione nell'albo dei difensori per il patrocinio gratuito;
- 4. Le istanze di liquidazione proposte dai difensori nominati di ufficio vanno corredate con la documentazione suddetta, nonché con quella attestante l'avvenuto esperimento della procedura per il recupero del credito ovvero col decreto di irreperibilità dell'imputato oppure, in mancanza, con la copia degli atti del procedimento da cui risulti la irreperibilità di fatto dell'imputato.

In particolare il difensore di ufficio deve fornire la seguente documentazione inerente il tentativo di recupero del credito:

decreto ingiuntivo

pignoramento mobiliare

visura PRA

visura catastale

Per quanto concerne la IRREPERIBILITA':


a) è pacifica per lo straniero senza fissa dimora e per l'imputato che risulti sconosciuto all'indirizzo indicato;

b) in entrambi i casi occorre un attestato del DAP.

Se l'imputato, invece, risulta ancora formalmente residente nell'indirizzo indicato, il difensore è tenuto a fornire la documentazione sopra indicata.

Nessun valore può avere il decreto di latitanza.

- 5 L'Organo Giudicante deve essere messo in condizione di poter acquisire il fascicolo relativo all'ammissione al GP al fine di poter verificare l'eventuale deposito di informative della GdF o eventuali provvedimenti di revoca; ove non sia in grado di acquisire per tempo dette informazioni, la liquidazione sarà effettuata successivamente;
- 6 In caso di impossibilità, per qualsivoglia ragione, del deposito nella stessa udienza conclusiva del procedimento, le istanze di liquidazione devono essere depositate nella Cancelleria dell'Organo Giudicante. In tal caso, alla documentazione elencata ai punti 2) e 3) deve aggiungersi la copia dei verbali delle udienze in cui è stato espletato l'incarico difensivo; il decreto di liquidazione sarà notificato telematicamente al difensore istante;
- 7 Nella liquidazione dei compensi dei quali si tratta si terrà conto dei criteri di seguito esplicitati e previsti dal protocollo varato dal CNF con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e secondo la tabella standardizzata che segue;
- 8 La fase introduttiva del giudizio sarà riconosciuta quando vi è costituzione di parte civile o di enti ed associazioni o citazione del responsabile civile o istanze cautelari espletate nell'interesse dell'imputato;



Le diverse ipotesi liquidatorie


<p><u>Ipotesi base A</u> (sentenze ex art. 129 c.p.p. incidenti di esecuzione)</p>	<p>fase di studio euro 360; fase decisoria euro 1350 totale euro 1710 – 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.140 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE B</u> (dibattimento ipotesi base senza fase introduttiva)</p>	<p>fase di studio euro 600; fase istruttoria euro 2000 fase decisoria euro 2200 Totale euro 4800 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 3.200 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE C</u> (dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)</p>	<p>fase di studio euro 600; fase introduttiva euro 900 fase istruttoria euro 2000 fase decisoria euro 2200 Totale euro 5700 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 4.900 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE D</u> (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)</p>	<p>fase di studio euro 720; fase istruttoria euro 2250 fase decisoria euro 2700 Totale euro 5670 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 3.780 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE E</u> (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati, con fase introduttiva)</p>	<p>fase di studio euro 720; fase introduttiva euro 1350 fase istruttoria euro 2250 fase decisoria euro 2700 Totale euro 7020 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 4.680 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE F</u> (dibattimento in cui è stato nominato in udienza un sostituto o difensore d'ufficio in un processo che si concluda in una sola udienza)</p>	<p>fase di studio (in ud) euro 360 fase istruttoria euro 640 fase decisoria euro 1100 Totale euro 2100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.400 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u></p>
<p><u>IPOTESI BASE G</u> (dibattimento in cui è stato nominato in udienza un sostituto o difensore d'ufficio in un processo che con più udienze innanzi allo stesso difensore e con più di 3 testimoni)</p>	<p>fase di studio euro 500 fase istruttoria euro 1200 fase decisoria euro 1300 Totale euro 3000 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2.000 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u></p>

- 9 Nell'ipotesi di espletamento, per l'attività di "fase introduttiva" sarà prevista tale voce nella misura di € 900,00 (decurtata ad € 600,00 per art. 106 bis DPR 115/2002), da aggiungersi alla somma di cui alla FASE D ;
- 10 Nella ipotesi di svolgimento della attività di investigazione difensiva qualora la stessa sia stata svolta successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 430 commi 1 e 2, e 430 bis c.p.p., sarà riconosciuta per detta attività la somma di € 500,00 per esame e studio e 700,00 per fase istruttoria, per un totale di € 1.200,00 poi decurtata ex art. 106 bis DPR 115/2002 per un totale di € 800.
- 11 Allo scopo di accelerare le procedure liquidative, il difensore preciserà che la liquidazione è richiesta secondo gli importi forfetizzati indicati nelle tabelle e all'istanza di liquidazione allegnerà il prototipo provvedimento corrispondente alla fattispecie che lo riguarda.

Bari, 18 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale di Bari

Dr. Domenico De Facendis




Il Presidente della Corte di Assise di Bari

Dott. Antonio Diella



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. Giovanni Stefani



Il Presidente della Camera Penale di Bari

Avv. Guglielmo Starace

